



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 22 del 28/09/2020	Oggetto: Approvazione Tariffe Tari anno 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, disciplina delle riduzioni a carico del Bilancio e modifica dei termini di scadenza delle rate Tari per il 2020.
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:30** presso il Centro di Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Serra Gian Luigi	Si	
Consigliere Comunale	Orru' Antonello	Si	
Consigliere Comunale	Boi Roberto		Si
Consigliere Comunale	Pilia Alberto	Si	
Consigliere Comunale	Rossi Paoletta	Si	
Consigliere Comunale	BOI MARIA	Si	
Consigliere Comunale	CANNAS ISABEL		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FRANCO	Si	
Consigliere Comunale	MOI MICHELE	Si	
Consigliere Comunale	DEIDDA GIUSEPPE		Si

Consiglieri presenti: **7**
Consiglieri assenti: **3**

Assume la Presidenza **Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;*

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono*

prorogate di anno in anno”;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che recita: «*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

Considerato che l'art. 138, del decreto legge n. 34, convertito con modificazione dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77:

- ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

RITENUTO pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che recita: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Ritenuto, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 38 del 29/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
- n. 28 del 30/12/2019 con cui si conferma, in via provvisoria, per l'anno 2020, il regime Tari vigente nel 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce:

«*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Richiamato il vigente Regolamento IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2020, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna, il quale detta una disciplina generale delle riduzioni a carico del Bilancio prevedendo che il Consiglio possa applicare riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso e della relativa copertura finanziaria;

Ritenuto di applicare a norma dell'art.15 bis del regolamento TARI, così come sopra modificato, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze domestiche (B&B) e non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo o che hanno ridotto la loro attività anche come conseguenza indiretta dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di tutta la popolazione, per la minore capacità di spesa e per la ridotta possibilità di spostamento;

Precisato che tali riduzioni in parte sono state definite secondo i criteri dettati dalla Delibera Arera del 5 maggio 2020 n. 158 in riferimento agli avvenimenti legati al COVID-19 che sono intervenuti nel corso dell'anno 2020;

Considerato inoltre che sia intendimento dell'Amministrazione intervenire con fondi di bilancio per applicare ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche e/o domestiche che hanno subito conseguenze negative dai provvedimenti restrittivi del governo:

Ritenuto in particolare di intervenire prevedendo:

- una riduzione pari al **25%** della tariffa (QF+QV) per le sole utenze domestiche (B&B);
- una riduzione pari al **25%** della tariffa (QF+QV) per le utenze (che non siano amministrazioni pubbliche), di cui alle categorie **6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20.**;

Atteso che l'onere finanziario per tutte le riduzioni sopra richiamate, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, distinte come indicato nella tabella allegata trova copertura ai capitoli di Bilancio;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, fissata dalla Provincia di Nuoro, con provvedimento comunicato al Comune;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ritenuto infine che per il solo anno 2020, in conseguenza degli effetti dell'emergenza da Covid – 19, possano essere rideterminate le scadenze della Tari, definite all'art. 16, comma 2 del Regolamento IUC Parte I TARI, precedentemente modificate con propria deliberazione n.8 del 15.05.2020, in due rate scadenti il:

- 16/11/2020 Acconto o unica soluzione
- 16/03/2021 Saldo;

Preso atto che tale rideterminazione delle scadenze è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 7 Consiglieri Comunali

Con votazione ad esito unanime

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI in vigore per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge n. 27/2020, integralmente riportate nel prospetto che segue:

1) Tariffe utenze domestiche

Nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq/anno	Tariffa variabile €/anno
Un componente	0,80	32,80

Due componenti	0,94	76,53
Tre componenti	1,07	98,40
Quattro componenti	1,16	120,26
Cinque componenti	1,19	158,53
Sei componenti e più	1,18	185,86

2) Tariffe utenze non domestiche

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,66
2.3	Stabilimenti balneari	1,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,52
2.5	Alberghi con ristorante	1,54
2.6	Alberghi senza ristorante	1,29
2.7	Case di cura e riposo	1,35
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36
2.9	Banche ed istituti di credito	0,67
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,43
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,55
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,18
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,63
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,43
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6,66
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	0,87

	e formaggi, generi alimentari	
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,25
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,52
2.21	Discoteche, night club	1,55

C) Tariffe per utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di assimilare ai fabbricati posseduti da un unico occupante, i fabbricati di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del regolamento IUC parte I TARI;

Di dare atto si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il nuovo metodo Arera. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di applicare, in forza del regolamento Iuc Parte I Tari, così come modificato in data odierna, le seguenti ulteriori riduzioni tariffarie a carico del Bilancio:

1) Riduzioni da applicare alle utenze domestiche		
Tipo riduzione	Misura riduzione tariffaria	Requisiti e presupposti
<u>B&B</u>	25%	Da applicare d'ufficio

2) Riduzioni da applicare alle utenze non domestiche		
Destinatari	Misura	Presupposti
Alle utenze <u>non domestiche</u> , che hanno subito una riduzione delle attività a causa dell'emergenza Covid 19.	25% della tariffa (QF+QV) per le utenze (che non siano amministrazioni pubbliche), di cui alle categorie 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20.	Da applicare d'ufficio

Di stabilire che detti oneri così come risultanti dalla tabella allegata trovano copertura nei capitoli del corrente Bilancio;

Di rideterminare, per il solo anno 2020, le scadenze della Tari, definite nel Regolamento IUC, in due rate scadenti il:

- 16/11/2020 Acconto o unica soluzione;
- 16/03/2021 Saldo;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% già deliberata dalla Provincia Ogliastro per l'anno 2020;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Ing. Serra Gian Luigi	Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Serra Gian Luigi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario Serra Gian Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 01/10/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **01/10/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 01/10/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara